

A tutti i Sigg.ri Clienti Loro Sedi

Bologna, 13 luglio 2019

LE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

È stata pubblicato sul S.O. alla G.U. n.151 del 29 giugno 2019, la legge di conversione n.58 del D.L. 30 aprile 2019 n.34, con il relativo testo coordinato. A seguire si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	Torna il super ammortamento
	Per gli investimenti, effettuati da imprese e esercenti arti e professioni, in beni
	materiali strumentali nuovi, con l'esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto
	di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir, il costo di acquisizione è maggiorato del 30% a
	condizione che siano effettuati nel periodo compreso tra il 1º aprile e il 31 dicembre
	2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019
	l'ordine risulti accettato da parte del venditore e sia avvenuto li pagamento in misura
	almeno pari la 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione non si applica per la
	parte di investimento che eccede i 2,5 milioni di euro. Per espressa previsione
	normativa, la maggiorazione non produce effetti ai fini degli Isa.
Articolo 2	Revisione mini Ires
	Viene integralmente riscritta, a mezzo dell'abrogazione dei commi 28-34, L.
	145/2018, la c.d. mini Ires, con la conseguenza che, fino a concorrenza dell'importo
	corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non
	disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è ridotta:
	- dell',1,5% per il 2019;
	- del 2,5% per il 2020;
	- del 3% per il 2021;
	- del 3,5% per il 2022 e
	- del 4% a decorrere dal 2023.
	Viene prevista l'estensione dell'agevolazione anche per i soggetti Irpef che
	producono un reddito di impresa e sono in regime di contabilità ordinaria.
	Ai fini della mini Ires:
	- si considerano riserve di utili non disponibili quelle formate con utili, diversi da quelli
	realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433, cod. civ., realizzati a decorrere dal
	periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a esclusione
	di quelli destinati a riserve non disponibili;
	- l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto
	risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza
	considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a
	riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante
	dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza
	considerare il risultato del medesimo esercizio.



	È previsto che per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
	In caso di adesione al consolidato nazionale, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.
	La mini Ires si applica anche alle imprese che partecipano al consolidato mondiale. In caso di opzione per la trasparenza fiscale l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L'eventuale quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.
	L'agevolazione è cumulabile con altri benefici fiscali con esclusione di quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito. Le disposizioni attuative saranno individuate con decreto Mef da emanarsi entro 90
	giorni.
Articolo 3	Deducibilità Imu
	Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, viene rimodulata la percentuale di deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali dai redditi (non dall'Irap) di impresa e di lavoro autonomo nella seguente misura:
	- 2019 per il 50%;
	- 2020 e 2021 per il 60%; - 2022 per il 70% e
	- dal 2023 integralmente.
Articolo 3- <i>bis</i> , commi 1 e 2	Cedolare secca
7 (Colo 3 015) Colimin 1 C 2	Viene abrogato l'obbligo di comunicazione della proroga della cedolare secca. In parallelo vengono abrogate anche le connesse sanzioni previste in caso di inadempimento.
Articolo 3- <i>bis</i> , comma 3	Soppressione modelli cartacei gratuiti Redditi
	Viene eliminata la distribuzione gratuita dei modelli cartacei per la dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti che non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Articolo 3- <i>ter</i>	Dichiarazione Imu e Tasi
	Slittano al 31 dicembre i termini per la presentazione delle dichiarazioni ai fini Imu e Tasi, oggi fissati al 30 giugno.
Articolo 3-quater	Agevolazioni Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato
	Ai fini della fruizione delle agevolazioni Imu e Tasi, per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, viene meno l'obbligo di presentazione della relativa dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti.
Articolo 3-quinquies	Canoni non percepiti
	Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 26, Tuir, per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2020, viene introdotta la possibilità di poter fruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto. A tal fine, è necessario comunque provare la mancata percezione dei canoni a mezzo di
	intimazione di sfratto o ingiunzione di pagamento.



	Per i contratti stipulati anteriormente al 1º gennaio 2020 resta fermo che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti è riconosciuto un credito di imposta di pari importo.
Articolo 3- <i>sexies</i>	Premi Inail Viene introdotta una riduzione dei premi e dei contributi Inail, già previsti per il triennio 2019-2021, a decorrere dal 2023.
Articolo 4	Patent box A partire dal 2019, in alternativa alla procedura di ruling di cui all'articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973, ove applicabile, è possibile determinare e dichiarare il reddito agevolabile in idonea documentazione individuata con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 90 giorni. Con il medesimo provvedimento saranno definite le ulteriori disposizioni attuative. I soggetti che optano per tale modalità, ripartiranno la variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'Irap. Viene prevista la non applicazione delle sanzioni nell'ipotesi in cui il contribuente abbia determinato direttamente l'agevolazione senza azionare il ruling, a condizione che nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni la documentazione prevista nell'emanando provvedimento, idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Ai sensi del comma 5, è possibile applicare tali disposizioni, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa purché sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo.
	Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di attivazione del <i>ruling</i> a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate della volontà di rinuncia alla procedura. In tal caso, la somma delle variazioni in diminuzione deve essere ripartita in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e Irap.
Articolo 4-bis, comma 1	Semplificazioni nei controlli formali delle dichiarazioni Con l'introduzione nell'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 del nuovo comma 3-bis, viene previsto che in sede di controlli formali delle dichiarazioni, non possono più essere richiesti i documenti relativi a informazioni già disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che non abbiano a oggetto la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.
Articolo 4-bis, comma 2	Rinvio termini presentazione dichiarazioni Slitta al 30 novembre il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi (Irpef, Ires e Irap).
Articolo 4- <i>ter</i>	Trasmissione cumulativa dichiarazioni Viene previsto che l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni su cui è stato rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere è una grave irregolarità che determina la revoca dell'abilitazione all'invio.



	Viene, inoltre, prevista la possibilità per il contribuente/sostituto d'imposta di conferire all'intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del rilascio di un unico impegno a trasmettere. L'intermediario rilascia, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo che può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto intermediario si impegna a trasmettere in via telematica alla Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno è conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.
Articolo 4-quater	Versamenti unitari
7 7	I commi 1 e 2 estendono, con applicazione a decorrere dal sesto mese successivo all'entrata in vigore della legge e comunque non prima del 1º gennaio 2020, l'utilizzo del modello F24 anche alle tasse sulle concessioni governative e alle tasse scolastiche. Il comma 3 prevede l'utilizzo del modello F24, in sostituzione del bollettino postale, per alcuni enti pubblici, in riferimento all'Irap e all'addizionale regionale all'Irpef. Il comma 4 prevede il versamento cumulativo dell'addizionale comunale Irpef da parte dei sostituti d'imposta per tutti i Comuni di riferimento. Con decreto Mef, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità attuative.
Articolo 4-quinquies	Isa Introducendo il nuovo comma 4-bis nell'articolo 9-bis, D.L. 50/2017, viene previsto che i contribuenti non devono dichiarare dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando che il calcolo degli indici di affidabilità viene effettuato sulla base delle variabili contenute nelle Note tecniche e metodologiche approvate con D.M
Articolo 4-sexies	Validità dati DSU
·	A decorrere dal 1º gennaio 2020, i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) hanno validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre.
Articolo 4-septies	Disponibilità modelli dichiarativi
·	Viene previsto che l'Amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente con idonee modalità di comunicazione e pubblicità, almeno 60 giorni prima del termine assegnato al contribuente per il relativo adempimento.
Articolo 4 <i>-octies</i>	Obbligo di contraddittorio preventivo A decorrere dal 1º luglio 2020, viene introdotto un obbligo generalizzato di contraddittorio ante emissione di avviso di accertamento. Il nuovo articolo 5-ter, comma 1, D.Lgs. 218/1997 stabilisce che l'ufficio, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, deve notificare un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. Ai sensi del comma 5, il mancato avvio del contradditorio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento, nel caso in cui il contribuente, in sede di impugnazione dello stesso, dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto



	far valere in caso di attivazione del contraddittorio. Sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale e gli avvisi di rettifica parziale. Inoltre, il comma 4 stabilisce un'ulteriore deroga nei casi di particolare e motivata urgenza e nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. Sempre l'articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997, al comma 3 stabilisce che in caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio. In parallelo, viene introdotta, con il nuovo comma 3-bis, articolo 5, D.Lgs. 218/1997 una deroga agli ordinari termini di decadenza per la notificazione dell'accertamento, ma a condizione che l'avviso sia preceduto o da un invito al contraddittorio o da un'istanza del contribuente a seguito di processo verbale. In tali casi, se tra la data di comparizione e quella di decadenza dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine per la notificazione è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di 120 giorni.
Articolo 4- <i>nonies</i>	Difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
	Con norma di interpretazione autentica, viene stabilito che l'articolo 1, comma 8, D.L. 1983/2016, de ve essere letto nel senso che, al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'avvocatura dello Stato, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici.
Articolo 4-decies	Ravvedimento parziale
	Con norma di interpretazione autentica, concretizzata con l'inserimento dell'articolo 13-bis, D.Lgs. 472/1997, viene previsto che il precedente articolo 13, limitatamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, deve essere letto nel senso che l'istituto del ravvedimento operoso si applica anche in caso di versamento frazionato delle imposte dovute, a condizione che il versamento della parte dell'imposta e delle sanzioni e interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento.
Articolo 5, commi 1 e 2	Lavoratori impatriati
	In sede di conversione è stata modificata ulteriormente, con decorrenza 2020, la disciplina agevolativa per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, prevista dall'articolo 16, D.Lgs. 147/2015.
	Per effetto delle novità introdotte viene prevista la tassazione nel limite del 30% (prima era del 50%), dei redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo se:
	 i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodo di imposta precedenti e si impegnano a rimanervi per almeno un biennio; il lavoro è prestato prevalentemente in Italia.
	Viene, inoltre, esteso l'ambito di applicazione, includendovi i soggetti che avviano un'attività di impresa in Italia a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
	La percentuale di tassazione è ulteriormente ridotta al 10% nel caso di trasferimento della residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
	Il regime agevolato è esteso di ulteriori 5 anni (per un totale di 10 anni), con imposizione in misura pari al 50% del reddito prodotto, nelle seguenti ipotesi:



- lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
- lavoratori che diventino proprietari di almeno una unità immobiliare di tipo residenziale di tipo in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti. L'immobile può essere acquistato direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

La percentuale di concorrenza del reddito viene ulteriormente ridotta al 10% nel caso di lavoratori con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

I cittadini italiani non iscritti all'AIRE che rientreranno in Italia a decorrere dal 2020 possono accedere ai benefici fiscali a condizione che siano stati residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il biennio precedente.

Inoltre, il regime si rende applicabile anche ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il biennio precedente, in riferimento ad atti impositivi notificati ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43, D.P.R. 600/1973.

In sede di conversione, sono stati introdotti i nuovi commi 5-quater e 5-quinquies, prevedendo, da un lato l'estensione dell'agevolazione, in misura pari al 50%, per gli sportivi professionisti impatriati e, dall'altro che a detti soggetti non si rende applicabile la maggiorazione relativa al Mezzogiorno e nemmeno quella prevista in caso di più figli a carico. Viene previsto, infine, che il regime agevolato degli sportivi professionisti è subordinato al versamento di un contributo pari allo 0,5% dell'imponibile.

Anche il nuovo regime soggiace alle regole previste per i de minimis.

Rientro ricercatori

Viene modificato, sempre con decorrenza dal 2020 e nel rispetto delle regole previste per i *de minimis*, il regime di favore di cui all'articolo 44, D.L. 78/2010 per i ricercatori che rientrano in Italia.

Il regime, che prevede l'abbattimento della base imponibile Irpef e Irap in misura pari al 90% si applica ai docenti e ricercatori con le seguenti caratteristiche:

- possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- residenza non occasionale all'estero;
- svolgimento provato di attività di ricerca o di ricerca presso Università, anche private, all'estero, per almeno un biennio.

Le modifiche prevedono l'estensione del regime di detassazione, in via ordinaria, per 5 anni (prima erano 3), inoltre, lo stesso si è ulteriormente esteso nei sequenti casi:

- nel caso di docente o ricercatore con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento (l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà): 7 periodi d'imposta, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia,



	T
	- docenti e ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affido
	preadottivo: 10 periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza
	fiscale nel territorio dello Stato;
	- docenti o ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido
	preadottivo: 12 periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza
	fiscale nel territorio dello Stato.
	I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'AIRE che rientreranno a decorrere dal
	2020, possono accedere ai benefici fiscali a condizione che siano stati residenti in un
	altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
	Inoltre, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31
	dicembre 2019, con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati
	atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni
	stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi
	i termini di cui all'articolo 43, D.P.R. 600/1973, spettano i benefici fiscali nel testo
	vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai
	sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
	In sede di conversione, è stato previsto che le suddette agevolazioni si rendono
	applicabili anche per i ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B e quindi
	non solo a quelli di tipo A.
Articolo 5-bis	Pensionati esteri che si trasferiscono nel Mezzogiorno
3	Vengono apportate alcune modifiche al regime agevolativo di cui al nuovo articolo
	24-ter, Tuir, introdotto con la Legge di bilancio per il 2019, previsto peri i titolari di
	redditi da pensione estera che si trasferiscono la propria residenza nei piccoli Comuni
	del Mezzogiorno.
	In particolare, vengono esclusioni i redditi percepiti da fonte estera, allo scopo di
	circoscrivere il perimetro dell'agevolazione.
	Viene, inoltre, allungato da 5 a 9 periodi di imposta la validità dell'opzione che diviene
	valida anche in caso di versamento tardivo dell'imposta sostitutiva.
	Fero restando che l'opzione è revocabile e che nel caso di revoca sono fatti salvi gli
	effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti, viene previsto, in sede di
	conversione, che pur rimanendo fermo che gli effetti dell'opzione cessano in caso di
	omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva, è possibile sanare
	l'irregolarità, con prosecuzione degli effetti dell'opzione, mediante il versamento
	dell'imposta sostitutiva entro la scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo
	d'imposta successivo a quello cui si riferisce l'omissione.
	Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate verranno individuate le modalità
	applicative.
Articolo 5- <i>ter</i>	Progetti di innovazione sociale
Articolo 5-tel	
	Sono esentate da imposizione fiscale, limitatamente all'anno 2019, le somme,
	configurate quali "contributi in natura", che il Miur ha erogato ed erogherà
	nell'ambito della gestione dell'Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012, " <i>Progetti di</i>
Articali C a C his	innovazione sociale".
Articoli 6 e 6- <i>bis</i>	Regime dei forfettari
	Viene previsto che, con decorrenza retroattiva dal 1º gennaio 2019, i contribuenti che
	aderiscono al regime dei forfettari e che si avvalgono di dipendenti e collaboratori,
	devono, ai sensi degli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, applicare la ritenuta d'acconto.



	ATECO F41 e F42, di accedere alla garanzia della sezione speciale del Fondo di
·- · · / ·-	Viene introdotta la possibilità, per le pmi operanti nel settore edile di cui ai codici
Articolo 7-ter	Sostegno alle pmi settore edile
	fabbricati costruiti e destinati alla vendita.
7 11 CICOTO /-013	Con decorrenza 1º gennaio 2022, viene introdotta l'esenzione dal tributo locale per i
Articolo 7-bis	Esenzione Tasi
	Da ultimo viene chiarito che rimane ferma la misura fissa dell'imposta ipotecaria nel caso di apposizione di vincolo sui beni immobili delle imprese assicurative.
	stesse imposte.
	ordinaria con applicazione degli interessi e delle sanzioni nella misura del 30% delle
	In caso di mancata riconversione degli immobili, le imposte sono dovute nella misura
	del nuovo fabbricato.
	fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75% del volume
	L'agevolazione si applica all'ulteriore condizione che si proceda all'alienazione di
	edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), D.P.R. 380/2001.
	vigenti norme urbanistiche, nonché all'alienazione degli stessi, nonché interventi
	con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle
	normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche
	provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla
	costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni,
	anche nel caso di operazioni ex articolo 10, D.P.R. 633/1972, a favore di imprese di
	catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati,
	prevede, fino al 31 dicembre 2021, l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e
	Viene introdotto un regime di favore per il recupero del patrimonio edilizio che
Articolo 7	Recupero edilizio
	dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.
	ovvero che siano da comunicare o dichiarare alla stessa entro la data di presentazione
	dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate,
	dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di
	carico dei contribuenti, che vogliono accedere al suddetto regime, non includono i
	Sempre in sede di conversione, viene previsto che gli obblighi informativi posti a
	superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore.
	sanzionatoria più favorevole prevista nel caso di applicazione dell'Iva in misura
	In sede di conversione è stata conferita efficacia retroattiva espressa alla disciplina
	di applicazione della ritenuta è esteso a imprenditori e lavoratori autonomi che fruiscono della c.d. <i>flat tax</i> .
	Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 21, L. 145/2018, l'obbligo
	ordinarie di cui all'articolo 8, D.P.R. 602/1973 (16 del mese successivo).
	per 3 mesi a partite dalla retribuzione di agosto e versandolo secondo le regole
	Per le somme già corrisposte al 1º maggio 2019, la ritenuta si applica trattenendolo



Viene estesa la detrazione dell'agevolazione c.d. sisma *bonus* anche alle zone a rischio sismico 2 e 3.

Viene, inoltre, introdotta una nuova modalità di fruizione della detrazione che può anche essere "convertita" in un contributo di uguale ammontare da fruirsi nelle seguenti modalità:

- sconto da parte del fornitore degli interventi agevolati
- rimborso al fornitore in forma di credito di imposta utilizzabile, in 5 quote annuali di pari importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lqs. 241/1997.

In questo caso non si applicano i limiti per quanto riguarda la compensazione (articolo 34, L. 388/2000) e quelli per i crediti da indicare in sede dichiarativa nel quadro RU. In sede di conversione viene modificato il comma 1-octies dell'articolo 16, L. 63/2013, prevedendo che il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, la possibilità di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È vietata la cessione dei crediti a istituti di credito e intermediari finanziari.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 giorni dall'entrata in vigore della legge saranno individuate le modalità applicative.

Articolo 9

Disciplina fiscale strumenti finanziari convertibili

Viene previsto che i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini Ires e Irap.

Tale previsione si applica agli strumenti finanziari aventi le seguenti caratteristiche:

- a) gli strumenti sono stati emessi e il corrispettivo è stato integralmente versato;
- b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale;
- c) l'acquisto degli strumenti non è stato finanziato, né direttamente né indirettamente, dalla società emittente;
- d) nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;
- e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;
- f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente;
- g) gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di cinque anni dalla data di emissione;
- h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, l'opzione può essere esercitata unicamente dall'emittente;
- i) le disposizioni che governano gli strumenti non contengono indicazioni, né esplicite né implicite, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che l'emittente intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli, ad eccezione dei seguenti casi:
 - 1) liquidazione della società;



	2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;
	l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono che la società emittente
	abbia la piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni
	relative agli strumenti. Le distribuzioni annullate non sono cumulabili e
	l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della
	società emittente;
	m) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono, alternativamente, che al
	verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della
	società:
	1) il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o
	·
	temporanea;
	2) gli strumenti siano convertiti in azioni;
	3) si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a quelli
	di cui ai precedenti 2 punti.
	Per poter applicare l'esenzione è necessario che gli emittenti indichino di aver emesso
	tali strumenti finanziari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in
	cui è avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione
	dei redditi, dei maggiori o minori valori che 1 non concorrono al fine di consentire
	l'accertamento della conformità dell'operazione con le disposizioni dell'articolo 10-
	bis, L. 212/2000.
Articolo 10, commi 1, 3 e 3- <i>ter</i>	Detrazione risparmio energetico
	Viene introdotta una nuova modalità di fruizione della detrazione che può anche
	essere "convertita" in un contributo di uguale ammontare da fruirsi nelle seguenti
	modalità:
	- sconto da parte del fornitore degli interventi agevolati
	- rimborso al fornitore in forma di credito di imposta utilizzabile, in 5 quote annuali di
	pari importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
	In questo caso non si applicano i limiti per quanto riguarda la compensazione (articolo
	34, L. 388/2000) e quelli per i crediti da indicare in sede dichiarativa nel quadro RU.
	Con decorrenza 30 giugno 2019, viene prevista la possibilità di cessione del credito
	anche per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi
	energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
	delle fonti rinnovabili di energia (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir).
	Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 maggio
	saranno individuate le modalità applicative.
Articolo 10- <i>bis</i>	Incentivi per la rottamazione e l'acquisto di veicoli non inquinanti
	Viene estesa la disciplina degli incentivi per l'acquisto di motocicli elettrici e ibridi
	nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, ai mezzi di tutte le categorie L
	a prescindere dalla potenza.
	Viene inoltre previsto che per usufruire dell'incentivo è consentito rottamare, oltre
	alle categorie già previste euro 0, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i
	ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria.
Articolo 11	Bonus aggregazioni
ALUCOIO II	
	Viene introdotto un regime agevolativo per le operazioni di fusione, scissione e
	conferimento effettuate dal 1º maggio 2019 al 31 dicembre 2022, a condizioni che
	non abbiano a oggetto imprese facenti parte dello stesso gruppo societario.
	Parimenti escluse sono le operazioni tra soggetti legati tra loro da un rapporto di



partecipazione superiore al 20% o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ..

Per le fusioni e scissioni da cui si originano società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), Tuir, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

Per i conferimenti effettuati *ex* articolo 176, Tuir, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

In tutti i casi devono partecipare all'operazione esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni.

Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

Ai fini dell'agevolazione è necessario che le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui sopra.

La società risultante dall'aggregazione, che nei primi 4 periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie o cede i beni iscritti o rivalutati decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11, comma 2, L. 212/2000. Inoltre, nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza, la società deve liquidare e versare l'Ires e Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente. Su tali maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Articolo 11-bis

Modifiche al regime del c.d. realizzo controllato

Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 177, Tuir, viene estesa l'applicazione del regime di c.d. realizzo controllato alle operazioni di scambio che non riguardano partecipazioni di controllo.

Ai fini dell'applicazione del suddetto regime, tuttavia, è necessario che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, Tuir, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa;
- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.



	La condizione dell'ininterrotto possesso richiesta ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), Tuir è estesa fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con il regime suddetto.
Articolo 12	Fatturazione elettronica
	Viene esteso l'obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni con San
	Marino come regolati con D.M. 24 dicembre 1993. La norma precisa che sono fatti
	salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da
	specifiche disposizioni di legge.
	Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate individuerà le regole tecniche
	necessarie per l'attuazione.
Articolo 12- <i>bis</i>	Luci votive
	Con decorrenza 1º gennaio 2019, vengono considerate "commercio al minuto" a fini
	Iva anche le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.
Articolo 12- <i>ter</i>	Termine emissione fattura
	Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 21, D.P.R. 633/1972, a decorrere dal
	1º luglio 2019, la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (prima erano 10) dal
	momento di effettuazione dell'operazione di cessione o di prestazione di servizi.
Articolo 12- <i>quater</i>	Modificati i termini dell'ultima LIPE
	Sostituendo il comma 1 dell'articolo 21-bis, D.L. 78/2010, viene modificato il termine
	di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali Iva per il IV trimestre
	che può essere fatto contestualmente alla dichiarazione annuale Iva che, in tal caso,
	deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di
	chiusura del periodo d'imposta.
	Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle
	liquidazioni periodiche effettuate, così come non è modificato il termine per la
	comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre (16 settembre).
Articolo 12- <i>quinquies</i> , comma 1	Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri
, , .	Viene introdotta la possibilità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
	giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro 12
	giorni dall'effettuazione dell'operazione.
Articolo 12- <i>quinquies</i> , comma 2	Lotteria degli scontrini
y a decoro 12 youngoies, comma 2	Viene modificata la c.d. lotteria degli scontrini disponendo un innalzamento della
	probabilità di vincita dei premi della lotteria scontrini, se le transazioni sono
	effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di
	credito. In particolare, viene elevata la percentuale di aumento delle probabilità di
	vincita dal 20% al 100%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro
	·
Articolo do quinquios commo -	Contante. Provoga scadona versamenti
Articolo 12- <i>quinquies</i> , comma 3	Proroga scadenza versamenti
	Slitta al 30 settembre il termine per i versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e
	dell'Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti
	dei quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare
	non superiore al limite stabilito.
	La proroga è estesa anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e
	imprese ex articolo 5, 115 e 116, Tuir, aventi i requisiti di cui sopra.
Articolo 12-sexies	Cedibilità crediti Iva trimestrali



	Viene introdotta la possibilità di procedere alla cessione del credito Iva trimestrale. La novità si applica a decorrere dai crediti per i quali è stato richiesto il rimborso a decorrere dal 1º gennaio 2020.
Articolo 12- <i>septies</i>	Lettera di intento
ruticolo 12 septies	A decorrere dal 1º gennaio 2020, la lettera di intento è trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate che rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento, per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione. Parallelamente viene abrogata la previsione di cui all'articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs.
	471/1997.
	Con provvedimento direttoriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'Agenzia delle entrate individua le modalità operative.
Articolo 12 <i>–octies</i>	Contabilità in forma meccanizzata
	Viene esteso a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici l'obbligo di
	stampa solo all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente.
Articolo 12- <i>novies</i>	Bollo virtuale sulle fatture elettroniche
	Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta in base alle fatture elettroniche inviate
	al Sdl, l'Agenzia delle entrate, ove rilevi che non sia stata apposta la specifica
	annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, integra le fatture stesse con
	procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sdl. A tal fine, nel calcolo
	dell'imposta dovuta, da rendere noto a tutti i soggetti passivi Iva, terrà conto sia
	dell'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia del
	maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato
	l'assolvimento dell'imposta.
	Quando tutto ciò non è possibile con procedure automatizzate, restano applicabili le
	ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di
	recupero del tributo.
Articolo 13	Vendite con piattaforme digitali
	Fino al 31 dicembre 2020 è previsto che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso
	di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o
	mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni
	all'interno dell'Unione Europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a
	ciascun trimestre, per ciascun fornitore:
	- denominazione, residenza o domicilio, indirizzo di posta elettronica;
	- numero totale delle unità vendute in Italia;
	- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei
	prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
	Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019. Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate individuerà le modalità di invio.



	Il soggetto passivo, inoltre, è debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali
	non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui sopra, presenti
	sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.
	Vengono conseguentemente differite al 2021 le previsioni di presunzione cessione di
	cui all'articolo 11- <i>bis</i> , commi da 11 a 15, D.L. 135/2018.
	Per le vendite effettuate tra il 13 febbraio 2019 e il 1º maggio 2019, il soggetto passivo
	provvederà all'invio dei dati a luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate
A .: 1	con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
Articolo 13- <i>bis</i>	Obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcoolici
	Torna l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli
A .: 1	esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini.
Articolo 13- <i>ter</i>	Pagamento o deposito dei diritti doganali
	Tramite la sostituzione dell'articolo 77, D.P.R. 43/1973, viene introdotta la possibilità
	di procedere all'assolvimento dei diritti doganali a mezzo di strumenti tracciabili ed
	elettronici. Ne deriva che l'assolvimento può avvenire secondo le seguenti modalità:
	- carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento
	elettronico disponibile
	- bonifico bancario;
	- accreditamenti sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
	- contanti per un importo non superiore a 300 euro; e
Articolo de guatar	- assegni circolari. Locazioni brevi e attività ricettive
Articolo 13-quater	Viene previsto che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al
	medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un
	rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della
	ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.
	Viene, inoltre, istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli
	immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico,
	da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi
	all'utenza, consentendone l'accesso all'Agenzia delle entrate. I titolari delle strutture
	ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono
	pubblicare il richiamato codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e
	alla promozione, pena la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro.
Articolo 14	Associazioni assistenziali
·	A mezzo della modifica apportata all'articolo 148, comma 3, Tuir, viene ridefinito il
	perimetro soggettivo dell'agevolazione consistente nell'esclusione da tassazione
	diretta dei proventi di talune prestazioni effettuate in diretta attuazione degli scopi
	istituzionali, in quanto considerate fiscalmente "non commerciali".
	In particolare, sono destinatarie dell'agevolazione le associazioni politiche, sindacali
	e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
	promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché le
	strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici
	per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse. Viene chiarito che
	rientrano nel novero delle associazioni assistenziali tutte le associazioni di carattere
	assistenziale che rispettano i requisiti del codice del Terzo settore.



	Per effetto della nuova formulazione dell'articolo 89, D.Lgs. 117/2017, restano escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 148, Tuir, le associazioni culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.
Articolo 15	Definizione agevolata tributi locali Per i tributi locali non riscossi a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati nel periodo 2000 - 2017, gli enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.
	In tal caso gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto sul proprio sito <i>internet</i> . Il provvedimento stabilisce:
	 numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
	- termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
	- termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
	Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. I versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
	La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dei termini di prescrizione e di
	decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
Articolo 15-bis	Efficacia deliberazioni regolamentari e tariffarie tributi locali A decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Mef esclusivamente per via
	telematica. Per le Provincie e le città metropolitane l'obbligo decorre dal periodo di imposta 2021. Con D.M. da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, saranno individuate le specifiche tecniche.
	A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale Irpef, dall'Imu e Tasi, acquistano efficacia a far data dalla pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento afferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
Articolo 15- <i>ter</i>	Contrasto all'evasione dei tributi locali Viene introdotta, al fine di contrastare l'evasione, la possibilità per gli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive.
Articolo 16	Credito di imposta distributori di carburante



Viene precisato che il credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1º luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, valgono con riferimento alle cessioni di carburanti vale in riferimento alle cessioni effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

Articolo 16-bis

Riapertura rottamazione e saldo-stralcio

Vengono riparti i termini di adesione a:

- rottamazione *ter* delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;
- saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Il nuovo termine per aderire scade al 31 luglio 2019.

In particolare, per quanto riguarda la riapertura della cd. rottamazione – *ter*, viene previsto che:

- la dichiarazione resa può essere integrata entro il 31 luglio 2019;
- il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, ovvero in un massimo di 17 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1º dicembre 2019;
- entro il 31 ottobre 2019 verrà comunicato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
- al 30 novembre 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni, ai sensi della disciplina generale sulla rateizzazione dei debiti tributari;
- i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine, possono essere definite in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di 9 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20%, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Per quanto riguarda la riapertura del c.d. saldo-stralcio, viene stabilito che la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019 e, alla data del 30 novembre 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate e non possano essere



	accordate nuove dilazioni ai sensi della disciplina generale sulla rateizzazione dei debiti tributari. Infine, con il comma 3, è previsto che le previsioni di cui sopra: - si applicano alle dichiarazioni tardive, presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente al 30 giugno 2019; - non si applicano ai carichi affidati agli agenti della riscossione a titolo di risorse proprie tradizionali UE, ai sensi dell'articolo 5, D.L. 119/2018, ovvero quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l'Iva sulle importazioni.
Articolo 16- <i>ter</i>	Imu società agricole Con una norma di interpretazione autentica ai fini dell'Imu viene equipara la società agricola agli lap e ai coltivatori diretti, con conseguente fruibilità delle previste agevolazioni fiscali.
Articolo 16- <i>quinquies</i> , comma 1	Definizione carichi previdenziali La definizione dei carichi fiscali e contributi viene subordinata a una delibera delle casse, soggetta ad approvazione ministeriale, da pubblicare sui siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicare, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
Articolo 17, comma 1	Garanzie sviluppo media impresa Viene istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di 5 milioni euro e di durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60% a investimenti in beni materiali.
Articolo 18, commi 3-6	Fondo di garanzia pmi Viene previsto che la garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese. A tal fine: - per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto; - per crowdfunding si intende lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori. Con decreto Mise sono stabilite le modalità e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti, la misura massima della garanzia concedibile.
Articolo 20	Sabatini <i>ter</i> Vengono introdotte le seguenti novità: - l'importo massimo concedibile per singola impresa viene innalzato da 2 a 4 milioni di euro;



	- soggetti abilitati a erogare il finanziamento sono anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106, Tub, che statutariamente operano nei confronti delle pmi; - l'erogazione del contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento; - viene innalzato l'importo massimo del finanziamento a 4 milioni di euro; - è prevista l'erogazione in unica soluzione dei contributi di importo non superiore a 100.000 euro.
Articolo 21	Sostegno alla capitalizzazione Viene esteso anche alle micro e pmi costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento il contributo in c/esercizio di cui all'articolo 2, comma 5, D.L. 69/2013. A tal fine è richiesto l'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento. Il contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del: - 5% per le micro e piccole imprese; - 3,575% per le medie imprese.
	Con decreto Mise sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi incluso la realizzazione del piano di capitalizzazione.
Articolo 22	Pagamenti tra imprese Per effetto dell'introduzione del nuovo articolo 7-ter nel D.Lgs. 231/2002, a decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale deve essere data evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. Nel bilancio sociale devono essere indicate anche le politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.
Articolo 26	Incentivazione economia circolare Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto Mise sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche: a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, D.P.R. 581/1995; b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere; c) aver approvato e depositato almeno 2 bilanci;



d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. I progetti di ricerca e sviluppo devono:

- a) essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate in Italia;
- b) prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per l'utilizzo delle risorse, spese e costi ammissibili compresi tra i 500 mila euro e i 2 milioni;
- c) durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;
- d) prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:
- 1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni ecocompatibili);
- 2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;
- 3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
- 4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
- 5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati.

Le agevolazioni consistono in:

- finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%;
- contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

Articolo 26-bis

Credito di imposta rifiuti e imballaggi

Al fine di incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato viene introdotta la possibilità per all'impresa venditrice di merci con imballaggio di riconoscere all'impresa acquirente un abbuono sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell'imballaggio esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre 1 mese dall'acquisto. In caso di riutilizzo degli imballaggi usati ovvero di raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo, l'impresa venditrice fruisce di un credito d'imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui per l'anno 2020.



	Con D.M. da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, saranno individuate le disposizioni attuative.	
Articolo 26- <i>ter</i>	Agevolazioni per l'utilizzo di prodotti di riciclo	
	Viene introdotto, per l'anno 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti; b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.	
	Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il credito spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale. Agli acquirenti dei beni non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo spetta fino a un importo massimo annuale di 5.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro ed è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita.	
Auticala au	·	
Articolo 27	Società di investimento semplice Vengono introdotte le c.d. Sis (società di investimento semplice) aventi le seguenti caratteristiche:	
	1. il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;	
	2. ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in pmi non	
	quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di	
	costituzione e di avvio dell'attività;	
	3. non ricorre alla leva finanziaria;	
	4. dispone di un capitale sociale di almeno 50mila euro.	
Articolo 29	Imprese a tasso zero	
	Viene modificata la disciplina agevolativa di cui al D.Lgs. 185/2000 prevedendo che	
	per le imprese costituite da almeno 3 anni ma da meno di 5, il mutuo agevolato può	
	andare a coprire il 90% delle spese ammesse.	
Articolo 32, commi 7-10	Voucher alle start up innovative	
	Alle <i>start-up</i> innovative di cui al D.L. 179/2012 è concesso il Voucher 3I - Investire In Innovazione - al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione nel periodo 2019-2021.	
	Il voucher 3l può essere utilizzato per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di	
	anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale. Con decreto Mise di natura non regolamentare sono definiti criteri e modalità di attuazione del voucher 31.	
Articolo 35	Obblighi informativi erogazioni pubbliche	
7.1.410010 33	A partire dall'esercizio finanziario 2018:	
	- associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale;	
	- associazioni di protezione ambientale a caractere nazionale, - associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;	
	- associazioni, Onlus e fondazioni;	
	- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs.	
	286/1998 devono pubblicare nei propri siti <i>internet</i> o analoghi portali digitali, entro il	
	30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi,	



contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013.

I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195, cod. civ. pubblicano nelle proprie Note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013. I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis, cod. civ. e

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata *ex* articolo 2435-*bis*, cod. civ. e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti *internet*.

A partire dal 1º gennaio 2020, l'inosservanza di tali obblighi informativi comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei percipienti, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella Nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della Nota integrativa, sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Le cooperative sociali devono pubblicare trimestralmente nei propri siti *internet* o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

Articolo 43

Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli Ets

Vengono esclusi dall'applicazione della disciplina anticorruzione gli enti del terzo settore regolarmente iscritti nel Registro unico nazionale. Nelle more della attivazione di detto registro potranno godere di tale esclusione gli enti iscritti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101, comma 3, Cts "ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore".

Il riferimento agli enti del terzo settore sembra escludere, invece, dall'esonero di detti obblighi le associazioni sportive dilettantistiche.



	Attraverso l'introduzione del comma 4-bis in sede di conversione, viene prevista la proroga dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020, il termine per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) secondo le indicazioni in materia recate dall'articolo 101, comma 2, D.Lgs 117/2017. Viene, inoltre, differito al 30 giugno 2020 anche il termine per l'adeguamento degli statuti delle imprese sociali, la cui disciplina è recata, dall'articolo 17, comma 3, D.Lgs. n.112/2017, che aveva previsto espressamente quale termine per l'adeguamento il 20 gennaio 2019.
Articolo 44- <i>bis</i>	Incentivi aggregazioni al Sud Per le operazioni di aggregazione aziendale compiute da società del Mezzogiorno, da cui risulti una o più imprese aventi, a loro volta, sede legale nel Mezzogiorno è prevista la possibilità di trasferire al soggetto derivante dall'aggregazione le attività fiscali differite (DTA) delle singole imprese e trasformarle in credito di imposta, a fronte del pagamento di un canone annuo determinato applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza tra le DTA e le imposte versate.
Articolo 49	Credito di imposta partecipazione fiere internazionali Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle pmi italiane viene introdotto un credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali e nazionali da parte delle pmi esistenti al 1º gennaio 2019. Il credito è pari al 30%, nel limite massimo di 60mila euro, delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti de minimis. Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Con decreto Mise, da adottare entro 60 giorni, sono stabilite le disposizioni applicative con riferimento, in particolare, a: - le tipologie di spese ammesse al beneficio; - le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande; - l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta; - le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.
Articolo 49- <i>bis</i>	Incentivi assunzioni giovani A decorrere dal periodo di imposta 2021, viene introdotto un incentivo in favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche. Le erogazioni devono avere un importo non inferiore a 10.000 euro. Con D.M. da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge saranno individuate le modalità attuative.



RIAPERTURA DEL SUPER AMMORTAMENTO

L'articolo 1, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) reintroduce, con decorrenza dallo scorso 1° aprile 2019, l'agevolazione che consente di maggiorare del 30% ai fini fiscali il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, al fine del calcolo dell'ammortamento e del canone di *leasing* deducibili. Si tratta del cosiddetto "super ammortamento".

Rispetto alle norme previgenti, la nuova riapertura introduce un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.

Super ammortamento: la scadenza

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista, sia a favore di imprese che di professionisti, un'agevolazione che consente una maggiore deduzione (attualmente pari al 30%)

- del costo sostenuto per l'acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione della quota di ammortamento deducibile);
- del canone di *leasing* di competenza (sul punto l'Agenzia delle entrate ha in passato precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

Nessun bonus è consentito per altre forme di acquisto (ad esempio noleggio).

Nella sostanza, se si effettua un acquisto di un bene agevolabile per l'importo di 100, il costo sostenuto di tale bene potrà essere dedotto per 130, ma questo importo aggiuntivo di 30 sarà dedotto non nell'anno di acquisizione, ma tenendo conto del periodo nel quale il bene viene ammortizzato (tenendo conto del periodo di ammortamento fiscale). Tale maggior deduzione non viene imputata a conto economico, ma viene ottenuta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, tramite una variazione diminutiva).

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e costruzioni;
- i beni compresi in particolari gruppi, relativi a determinati settori;
- gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir, anche se utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli adibiti a uso pubblico, veicoli ad utilizzo promiscuo e vetture in uso promiscuo ai dipendenti), come peraltro già previsto per gli acquisti avvenuti nel 2018.

Attualmente è prevista la spettanza dell'agevolazione per i beni strumentali nuovi:

- acquisiti entro il 31 dicembre 2019 (come detto, realizzati a partire dal 1 aprile scorso), ovvero
- acquisiti entro il 30 giugno 2020, se l'investimento è avviato nel 2019 (ordine accettato dal venditore) con versamento di un acconto al fornitore almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda il momento nel quale l'investimento si considera realizzato, aspetto necessario per verificare se l'investimento risulti essere agevolato:

				Á	
ı	r	-		•	١
ě			'n		,

Т	7		
	Beni mobili	Consegna o spedizione	
	Appalto	Ultimazione prestazione	
	Beni acquisiti in <i>leasing</i>	Data consegna all'utilizzatore	



Rispetto alle precedenti edizioni del superammortamento, tuttavia, le norme in esame introducono un tetto agli investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili: mentre in passato non erano previste limitazioni, nel senso che ogni investimento provvisto delle caratteristiche risultava agevolabile, dal 1° aprile 2019 la maggiorazione del costo non si applica infatti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

Tale tetto non si riferisce al singolo investimento, ma al totale degli investimenti realizzati nell'anno.

Nessun intervento sull'Iper ammortamento

Nessun intervento è stato invece realizzato con riferimento all'iper ammortamento, che già era stato prorogato al 2019 a opera della scorsa Legge di Bilancio (investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 si sia provveduto a emettere ordine di acquisto e che questo risulti accettato dal venditore con pagamento di un acconto nella misura minima del 20% del costo di acquisto).

Si tratta di investimenti con un elevato grado tecnologico e digitale, interconnessi al sistema produttivo aziendale (cosiddetti beni di "industria 4.0").

Si ricorda che per tali investimenti è previsto un *bonus* decrescente all'aumentare dell'investimento complessivo; il vantaggio è pari al 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, decrescente fino ad azzerarsi quando l'investimento supera i 20 milioni di euro.

LA NUOVA "MINI IRES"

L'articolo 2, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) modifica la disciplina della "mini Ires" introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio con effetto dal periodo d'imposta 2019; la nuova previsione rende (in parte) più agevole il calcolo dell'agevolazione, svincolando il beneficio dalla necessità di effettuare investimenti in beni strumentali o tramite incremento della forza lavoro.

La Mini Ires

L'agevolazione sulla tassazione del reddito d'impresa prevede una progressiva riduzione dell'IRES per i soggetti passivi d'imposta individuati dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi - Tuir, D.P.R. 917/1986 (quindi, le società di capitali ma anche gli enti non commerciali); il vantaggio viene calcolato solo con riferimento agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili.

L'agevolazione opera nei limiti dell'incremento di patrimonio netto registrato al termine dell'esercizio di riferimento, rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell'esercizio precedente a quello di avvio dell'incentivo (quindi, nella maggior parte dei casi, tale parametro di confronto sarà il 31 dicembre 2018). In altre parole si devono verificare simultaneamente 2 presupposti:

- nel periodo d'imposta deve essere stato accantonato un utile a riserva;
- inoltre deve esservi stato un incremento del patrimonio netto rispetto al 31 dicembre 2018.

Quindi, ad esempio, se l'utile accantonato a riserva fosse 100 e l'incremento del patrimonio netto fosse 80 (ad esempio perché i soci hanno deliberato la distribuzione di riserve), il vantaggio andrebbe calcolato su 80.

L'eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto può divenire potenzialmente agevolabile negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.

Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili, che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato, è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili



dell'esercizio successivo; questo consente di salvaguardare l'agevolazione, riportandola al futuro, quando il reddito imponibile dell'anno fosse inferiore a quello potenzialmente agevolabile (ad esempio, per il fatto che possano essere state utilizzate in compensazione perdite fiscali pregresse).

Il vantaggio si ottiene applicando al reddito dichiarato corrispondente all'utile accantonato (come in precedenza individuato), un'aliquota inferiore rispetto all'ordinaria aliquota Ires (attualmente pari al 24%). Tale riduzione di aliquota di prelievo aumenta progressivamente nei prossimi anni, per andare a regime nel 2023.

Anno	Riduzione aliquota	Aliquota applicabile al reddito agevolato
2019	1,5%	22,5%
2020	2,5%	21,5%
2021	3%	21%
2022	3,5%	20,5%
dal 2023	4%	20%

È inoltre previsto che la presente agevolazione si applichi anche a:

- società che aderiscono al consolidato fiscale;
- Srl che abbiano optato per la trasparenza fiscale (il vantaggio sarà beneficiato da ciascun socio in proporzione alla propria quota di partecipazione nella società);
- imprenditori individuali in contabilità ordinaria;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria.

Per le regole attuative del presente istituto dovrà essere emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; detto decreto è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento.

INVERSIONE DI ROTTA SUI CANONI NON PERCEPITI

L'articolo 3-quinquies del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) interviene sulla tassazione dei redditi fondiari stabilendo delle importanti novità che di seguito si riportano partendo, tuttavia, dalla normativa ante modifiche.

Normativa ante modifiche

Secondo le previsioni del Testo unico sui redditi, e più precisamente all'articolo 26, i redditi fondiari vengono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione.

Ne deriva, quindi, che il canone di locazione risulta imponibile a prescindere dalla relativa percezione con la conseguenza che, se anche il conduttore non avesse corrisposto il dovuto, le relative imposte dovute dal proprietario dovranno essere pagate all'Erario.

La norma, decisamente ingiusta, è stata parzialmente mitigata, nel caso di immobili locati a uso abitativo, per i quali, in mancanza di riscossione dei canoni, è prevista la non tassazione ma solo dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Anche in questo caso la conseguenza è la necessità di indicare in dichiarazione i canoni non incassati se la conclusione del procedimento non fosse avvenuta prima del termine di presentazione della dichiarazione (e ancor prima del versamento delle imposte).



Avvenuta la convalida di sfratto, sempre secondo l'articolo 26, Tuir, al contribuente è riconosciuto un credito d'imposta pari all'importo delle imposte versate sulle locazioni, ancorché non percepite.

Nel caso in cui la locazione avesse riguardato immobili ad uso non abitativo il canone, pur in mancanza di percezione, sarebbe stato tassato e fino alla risoluzione del contratto senza possibilità di recupero delle imposte (circolare n. 11/E/2014, paragrafo 1.3).

Modifiche del Decreto crescita

Il Legislatore, con la richiamata previsione contenuta nel decreto crescita convertito in legge, interviene sulla normativa modificando il contenuto dell'articolo 26, Tuir, per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, introducendo la possibilità di fruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto. A tal fine, è necessario comunque provare la mancata percezione dei canoni a mezzo di intimazione di sfratto o ingiunzione di pagamento.

Per i contratti stipulati anteriormente al 1º gennaio 2020 si conferma, invece, l'applicazione della precedente disciplina che prevede il riconoscimento di un credito di imposta pari alle imposte versate sui canoni non percepiti nel momento in cui si realizza la convalida di sfratto del conduttore moroso.

SEMPLIFICATA LA PROCEDURA DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

L'articolo 4-bis e i successivi articoli 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) così come convertito a opera della L. 58/2019, hanno introdotto notevoli novità in tema dichiarativo.

Procedendo con ordine e con riferimento all'articolo 4-bis, comma 1, del Decreto Crescita si introduce nell'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973 il comma, 3-bis, con il quale si prevede che in sede di controlli formali delle dichiarazioni non si potrà più dar seguito alla richiesta di documenti relativi a informazioni già disponibili nell'Anagrafe tributaria o di dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che non abbiano a oggetto la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.

Si tratta di una inversione di tendenza tenuto conto che a oggi era uso degli uffici chiedere al contribuente l'esibizione di documentazione e atti già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Articolo 4-bis, comma 1 – richiesta documentazione

Viene meno la possibilità dell'A.F. di richiedere al contribuente documenti in suo possesso.

Contemporaneamente il medesimo comma 4-bis, comma 2, interviene anche sul termine di presentazione del modello dichiarativo la cui originaria scadenza di trasmissione, fatta eccezione per apposita deroga al 31 ottobre, valevole per il periodo di imposta 2016 e 2017, era il 30 settembre di ogni anno.

Per effetto delle modifiche qui in commento il nuovo termine da farsi valere dal periodo di imposta 2018 è il 30 novembre. Lo slittamento varrà per le dichiarazioni dei redditi Irpef, Ires e Irap.

Articolo 4-bis, comma 2 – scadenza invio modelli dichiarativi



La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi Irpef, Ires e Irap diviene il 30 novembre di ciascun anno.

L'articolo 4-ter del Decreto Crescita, come convertito dalla L. 58/2019, prevede poi la facoltà per il contribuente/sostituto di imposta di conferire all'intermediario, diversamente da quanto accade ora, un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni a fronte del rilascio di un unico impegno a trasmettere telematicamente i citati modelli.

Tale impegno è conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.

Articolo 4 ter - impegno alla trasmissione

Il contribuente/sostituto potrà rilasciare un unico impegno alla trasmissione – di durata triennale - per più dichiarazioni/comunicazioni.

L'articolo 4-quater, commi 1 e 2, interviene in merito alle metodologie di versamento di alcune tasse.

In particolare viene esteso, a decorrere dal sesto mese successivo all'entrata in vigore della legge e comunque non prima del 1° gennaio 2020, l'utilizzo del modello F24 anche per il versamento delle:

- tasse sulle concessioni governative;
- tasse scolastiche.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede la sostituzione del bollettino postale con il modello F24 per alcuni enti pubblici, in riferimento all'Irap e all'addizionale regionale all'Irpef.

Infine il comma 4 dell'articolo 4-quater prevede il versamento cumulativo dell'addizionale comunale Irpef da parte dei sostituti d'imposta per tutti i Comuni di riferimento, ai fini applicativi occorrerà attendere il decreto attuativo da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Articolo 4-quater – modelli di versamento

Si estende l'utilizzo del modello F24 per alcune imposte/tasse.

L'articolo 4-quinquies del convertito decreto crescita, infine, introducendo il comma 4-bis nell'articolo 9-bis del D.L. 50/2017, prevede che i contribuenti non devono dichiarare nei nuovi modelli Isa dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione delle imposte sui redditi, fermo restando che il calcolo degli indici di affidabilità viene effettuato sulla base delle variabili contenute nelle Note tecniche e metodologiche approvate con D.M..

Articolo 4-quinquies – modelli Isa

Nella compilazione degli Isa dovranno essere riportati solo dati non presenti in dichiarazione.

DISCIPLINATO PER LEGGE IL COSIDDETTO "RAVVEDIMENTO PARZIALE"

Con l'articolo 4-decies, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore introduce norme di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale.



In particolare, con la modifica in commento, viene esteso l'ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso contenuta nell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, recependo in una norma primaria alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa in materia di versamento frazionato dell'imposta o versamento "tardivo" dell'imposta frazionata (c.d. ravvedimento parziale).

A tal fine viene introdotto nel D.Lqs. 472/1997 un nuovo articolo 13-bis che prevede quanto seque.

Il primo periodo del comma 1 del nuovo articolo reca una norma interpretativa, con efficacia dunque retroattiva, ai sensi della quale l'istituto del ravvedimento operoso si applica anche nei casi di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell'imposta e delle sanzioni e interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento (indicati all'articolo 13, comma 1 del richiamato D.Lgs. 472/1997).

Il secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 13-bis prevede che, ove l'imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento e gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso.

Il terzo periodo prevede che, nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito:

- ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo;
- ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Infine, il comma 2 del nuovo articolo 13-bis prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

<u>LE NOVITÀ SUL SISMA BONUS E SULLA DETRAZIONE IRPEF/IRES PER INTERVENTI ENERGETICI</u> E ANTISISMICI

Gli articoli 8 e 10, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) introducono novità per gli interventi antisismici ed energetici.

L'articolo 8 estende la detrazione per l'acquirente delle unità immobiliari oggetto di precedente demolizione e ricostruzione da parte dell'impresa di costruzione o di ristrutturazione anche alle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 (oltre a quelle classificate a rischio sismico 1). L'articolo 10 introduce la possibilità, per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari, di ricevere in luogo dell'utilizzo della detrazione Irpef/Ires, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

L'articolo 8: l'acquisto di unità immobiliari oggetto di intervento di rafforzamento antisismico

L'articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013 stabilisce che se gli interventi per la riduzione del rischio sismico sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nei Comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l'unità immobiliare nell'edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari rispettivamente al 75% o all'85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro.



La ricostruzione dell'edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto al preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Gli interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2021 (salvo proroghe). L'articolo 8, D.L. 34/2019 estende le detrazioni normate dall'articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013 anche agli immobili situati nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. Non vi sono limitazioni soggettive per i beneficiari della detrazione, che va fruita in 5 rate annuali di pari importo entro la soglia di spesa di 96.000 euro (il prezzo eccedente tale soglia non fruisce di alcun beneficio fiscale ai sensi del Sisma bonus). La detrazione spetta all'acquirente di una abitazione o di un edificio produttivo nelle sequenti misure:

- 75% del prezzo di acquisto nel caso in cui l'intervento effettuato dall'impresa di costruzione/ristrutturazione abbia comportato il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- 85% del prezzo di acquisto nel caso in cui l'intervento effettuato dall'impresa di costruzione/ristrutturazione abbia comportato il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Le zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 sono quelle individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519/2006. La mappa della classificazione sismica dei Comuni italiani è disponibile al *link* http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sismico/attivita/classificazione-sismica.

L'articolo 10: il contributo sostitutivo della detrazione Irpef/Ires per interventi energetici e antisismici

L'articolo 10, comma 1, D.L. 34/2019 inserisce all'articolo 14, D.L. 63/2013 il nuovo comma 3.1 che dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento in sostituzione della fruizione della detrazione Irpef/Ires sulle spese sostenute. Il soggetto avente diritto alla detrazione fiscale può, pertanto, optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto: al fornitore tale importo sarà rimborsato sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione in 5 rate annuali di pari importo senza l'applicazione di alcun limite di compensabilità. Il fornitore avrà a sua volta facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi (è in ogni caso esclusa la possibilità di cessione del credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari). L'articolo 10, comma 2, D.L. 34/2019 inserisce all'articolo 14, D.L. 63/2013 il nuovo comma 1-octies che dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di adozione di misure antisismiche di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento in sostituzione della fruizione della detrazione Irpef/Ires sulle spese sostenute. Il soggetto avente diritto alla detrazione fiscale può optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto: al fornitore tale importo sarà rimborsato sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione in 5 rate annuali di pari importo senza l'applicazione di alcun limite di compensabilità. Il fornitore avrà a sua volta facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi (è in ogni caso esclusa la possibilità di cessione del credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari).

L'articolo 10, comma 3-ter, D.L. 34/2019 introduce la facoltà per i beneficiari della detrazione per gli interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici (ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), D.P.R. 917/1986) di cedere il proprio credito ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione dei predetti interventi. Le opere devono conseguire risparmi energetici in applicazione della normativa vigente



in materia, anche in assenza di opere edilizie. I fornitori esecutori delle opere possono a loro volta cedere il credito a propri fornitori (è in ogni caso esclusa la possibilità di cessione del credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari).

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate definirà a breve le modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 10, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi di intesa con il fornitore.

In sintesi, la novità principale introdotta dall'articolo 10, D.L. 34/2019 riguarda la possibilità di "recuperare" la detrazioni Irpef/Ires per gli interventi energetici e la detrazione Irpef/Ires per gli interventi di adozione di misure antisismiche in accordo con i fornitori esecutori delle opere, in un periodo di tempo di 5 anni, optando per lo sconto sul corrispettivo dovuto alla impresa esecutrice che potrà essere recuperato dal fornitore stesso mediante utilizzo in compensazione orizzontale nel modello F24 dell'importo scontato sotto forma di credito di imposta in 5 rate di pari importo.

SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E ADEMPIMENTI IVA TELEMATICI

Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino

Con l'articolo 12 del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore intende estendere l'obbligo di fatturazione in modalità elettronica anche ai rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi, come già avviene dal 1º gennaio 2019 in Italia, per tutte le operazioni poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano. L'attuale disciplina dell'imposta sul valore aggiunto nei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino è rinvenibile nel D.M. datato 24 dicembre 1993 che prevede, agli articoli 1 e 8, che gli operatori economici italiani e sammarinesi che cedono beni a operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nell'altro territorio sono tenuti a emettere fattura in quadruplice esemplare. L'articolo in esame prevede che le modalità per l'introduzione del richiamato obbligo siano demandate a un decreto del Mef in base ad accordi con la Repubblica di San Marino, secondo quanto previsto dall'articolo 71, D.P.R. 633/1972, in materia di operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino. La norma fa comunque salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.

L'ultimo periodo della norma stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame.

Allungati i termini per l'emissione della fattura elettronica

Con l'articolo 12-ter del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore interviene nel comma 4 dell'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 al fine di prevedere quale scadenza ultima per emettere la fattura elettronica senza incorrere in sanzioni un termine di 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione per le cessioni di beni o pagamento per le prestazioni di servizi). Viene così incrementato di soli due giorni il precedente termine di 10 giorni introdotto dal D.L. 119/2018 con effetto dal 19 dicembre 2018. Si tenga, infine, presente che il termine previsto dall'articolo 21 comma 4 del decreto lva risulta applicabile già dal 1º luglio 2019 per i contribuenti che liquidano trimestralmente l'imposta e solo dal prossimo 1º ottobre 2019 per quanti procedono alla liquidazione mensile. Ciò in quanto fino alle predette date (e cioè fino al 30 giugno per i trimestrali e fino al 30 settembre per i mensili) hanno trovato applicazione le disposizioni transitorie che hanno permesso ai trimestrali, e permetteranno ai mensili, di emettere senza applicazione di sanzioni il documento



elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica riferita alla data di effettuazione dell'operazione.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche (LIPE)

Con l'articolo 12-quater del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore ha modificato il comma 1 dell'articolo 21-bis del D.L. 78/2010, disposizione che ha introdotto il nuovo adempimento della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche ai fini Iva (la cosiddetta LIPE). La novità consiste nella possibilità di non presentare la LIPE relativa al quarto trimestre laddove la dichiarazione Iva annuale contenente i medesimi dati sia trasmessa entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. In pratica, la LIPE relative al IV trimestre 2019 potrà non essere presentata laddove si proceda alla trasmissione della dichiarazione annuale IVA2020, relativa al periodo d'imposta 2019, entro la data del 28 febbraio 2020 (in luogo dell'ordinario termine di presentazione fissato al 30 aprile 2020).

Più tempo per la trasmissione telematica dei corrispettivi

Con il comma 1 dell'articolo 12-quinquies del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) vengono apportate modifiche all'articolo 2 del D.Lgs. 127/2015 in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In particolare viene sostituito il comma 6-ter (la precedente versione di tale comma prevedeva l'emanazione di un D.M. che per le operazioni effettuate in determinate zone con scarsa o assente connettività internet permettesse di continuare a fare ricorso a scontrini e ricevute fiscali) ora prevede quanto seque:

- i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (determinata secondo le regole generali previste dall'articolo 6 del decreto lva);
- restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998;
- nei primi 6 mesi di vigenza dell'obbligo, e quindi per il periodo 1° luglio 31 dicembre 2019 per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume di affari superiore a 400.000 euro e per il periodo 1° gennaio 30 giugno 2020 per tutti gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 (sono quelle dettate dall'articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997 per le violazioni in tema di scontrino e ricevuta fiscale) non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Registri contabili: obbligo di stampa solo in caso di richiesta

Con l'articolo 12-octies del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore prevede che sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, attualmente previsto per i soli registri Iva. La norma in vigore, il comma 4-quater dell'articolo 7 del D.L. 357/1994, stabilisce infatti che la tenuta dei registri delle fatture con sistemi elettronici sia in ogni caso considerata regolare - in difetto di trascrizione su supporti cartacei - nei termini di legge se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.



Imposta di bollo virtuale su FE

Con l'articolo 12-novies del D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore ha previsto che l'Agenzia delle entrate possa, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse. In particolare, il comma 1, primo periodo, prevede che l'Agenzia delle entrate, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, possa integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio. L'Agenzia delle entrate include nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo Iva ai sensi del D.M. 16 giugno 2014, sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta. Il secondo periodo stabilisce che nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Testo Unico sull'imposta di bollo).

Il terzo periodo stabilisce che in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate, si applica la sanzione del 30% del dovuto, generalmente irrogata in caso di mancato o parziale versamento dei tributi alle relative scadenze. L'integrazione automatica della fattura con procedure automatizzate da parte dell'Agenzia, ferma restando l'applicazione della citata sanzione, si applica alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio. Con decreto del Mef sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata nonché l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo.

LA RIAPERTURA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE, DELLE ENTRATE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI E DEI CARICHI CONTRIBUTIVI DELLE CASSE E GESTIONI PREVIDENZIALI

Gli articolo 15, 16-bis, e 16-quinquies, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) riaprono i termini per fruire degli istituti agevolativi relativi a:

- a) rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
- b) saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
- c) definizione agevolata delle entrate non riscosse da parte delle regioni e degli enti locali relative a provvedimenti notificati tra il 2000 a il 2017;
- d) definizione agevolata dei carichi contributivi delle casse professionali e gestioni previdenziali dei lavoratori

Sono già stati pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione i moduli utili per accedere alle definizioni di cui alle lettere a) e b).

L'articolo 16-bis: la riapertura dei termini per la rottamazione e per il saldo e stralcio



L'articolo 3, D.L. 119/2018 prevedeva la possibilità di presentare un'istanza all'agente della riscossione entro il 30 aprile 2019 per definire in via agevolata i carichi affidati nel periodo



compreso tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Il debitore poteva effettuare il pagamento di quanto dovuto (abbattendo le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive) al più in 5 anni e con il versamento della prima rata venivano estinte le procedure esecutive già avviate.

L'articolo 16-bis, comma 1, D.L. 34/2019 riapre i termini per accedere alla definizione agevolata mediante la presentazione di apposita istanza entro il 31 luglio 2019, utilizzando il modello DA-2018-R disponibile al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/ITA_DA-2018-R.pdf.

Nel box seguente sono evidenziate le novità della riapertura dei termini della rottamazione delle cartelle:

Modalità di pagamento delle	Versamento delle somme dovute va effettuato in unica soluzione entro il 30	
somme dovute	novembre 2019 ovvero in un massimo di 17 rate consecutive aventi scadenza	
	la prima il 30 novembre 2019 e le restanti 16 alle scadenze del 28 febbraio, 31	
	maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno dal 2020 al 2023	
Comunicazione degli importi dovuti	L'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata	
	sarà comunicato (a seguito della presentazione dell'istanza) dall'agente della	
	riscossione entro il 31 ottobre 2019	
Debiti relativi a carichi per i quali	Tali debiti possono essere definiti in unica soluzione entro il 30 novembre 2019	
non è stato effettuato l'integrale	ovvero nel numero massimo di 9 rate consecutive aventi scadenza la prima il	
pagamento entro il 7 dicembre 2018	30 novembre 2019 e le restanti 8 alle scadenze del 28 febbraio, 31 maggio, 31	
	luglio e 30 novembre di ciascun anno nel 2020 e nel 2021	

L'articolo 1, comma 184-199, L. 144/2018 ha consentito di definire in forma ridotta con una percentuale che varia dal 16% al 35% dell'importo dovuto i debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche che versavano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (comprovata da Isee o derivante da una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento) affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni. Il termine per l'accesso al "saldo e stralcio" è scaduto il 30 aprile 2019.



L'articolo 16-bis, comma 2, D.L. 34/2019 riapre i termini per accedere al saldo e stralcio dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica mediante la presentazione di apposita istanza entro il 31 luglio 2019, utilizzando il modello SA-ST-R disponibile al *link*

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/gruppo/ITA MODELLO-SA-ST-R.pdf. Versano in una grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con Isee del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro: tali persone fisiche possono definire le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi in misura pari:

- al 16% qualora l'Isee del nucleo familiare non superi 8.500 euro;
- al 20% qualora l'Isee del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
- al 35% qualora l'Isee del nucleo familiare sia compreso tra 12.500 e 20.000 euro.

Indipendentemente dal valore Isee, versano in una situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica le persone fisiche per cui è stata aperta, alla data di presentazione dell'istanza con cui si richiede l'accesso al saldo e stralcio, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento. Tali soggetti possono estinguere i propri debiti versando le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi in misura pari al 10%.



Non possono essere oggetto del saldo e stralcio i carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie della UE ovvero dazi doganali, Iva sulle importazioni, etc..

L'articolo 15: l'estensione della definizione agevolata delle entrate territoriali



L'articolo 6-ter, D.L. 193/2016 e successivamente il D.L. 148/2017 hanno concesso agli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate e ha demandato ai medesimi enti la relativa disciplina. Con riferimento alla definizione agevolata del D.L. 119/2018, il Governo ha chiarito rispondendo all'interrogazione n. 5-01133 che riguarda i carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 relativamente ai tributi locali solo nel caso in cui l'ente territoriale abbia affidato l'attività di riscossione agli agenti della riscossione.

L'articolo 15, D.L. 34/2019 estende l'ambito operativo della definizione agevolata alle entrate delle regioni e degli enti territoriali, permettendo a detti enti di avvalersene non più solo nel caso di affidamento dell'attività di riscossione agli agenti della riscossione, ma anche di poterla deliberare per i provvedimenti notificati con ingiunzione fiscale fino al 31 dicembre 2017, affidati ai concessionari privati o gestiti direttamente.

Requisito oggettivo è che le entrate non riscosse che siano state oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale derivino da atti notificati nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017 dall'ente territoriale ovvero da un concessionario incaricato della riscossione. L'eventuale definizione agevolata consiste nell'esclusione delle sanzioni relative alle entrate territoriali e deve essere disposta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2019: gli enti impositori sono tenuti a dare notizia dell'avvenuta adozione dell'atto con cui si dispone la definizione agevolata nei rispettivi siti internet istituzionali, entro i 30 giorni successivi.

Il provvedimento con cui è disposta la definizione agevolata da parte dell'ente territoriale contemplerà:

- a) il numero di rate e la relativa scadenza di pagamento dell'importo rottamato;
- b) le modalità e il termine attraverso i quali il debitore può avanzare l'istanza di avvalersi della definizione agevolata;
- c) la dichiarazione con cui il debitore assume impegno a rinunciare ai giudizi in essere;
- d) il termine entro cui l'ente impositore o il concessionario della riscossione sono tenuti a fornire riscontro all'istanza del debitore, comunicando a quest'ultimo l'ammontare complessivo delle entrate non riscosse al netto dei benefici della definizione agevolata e l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

In presenza del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute la definizione agevolata non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

L'articolo 16-quinquies: la definizione agevolata dei carichi contributivi delle casse e gestioni previdenziali



L'articolo 1, comma 185, L. 144/2018 ha disciplinato la definizione agevolata dei carichi derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps. Potevano essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 in presenza di una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i contribuenti che si trovano in una delle condizioni già evidenziate nel paragrafo di commento all'articolo 16-bis, D.L. 34/2019

L'articolo 16-quinquies, comma 1, D.L. 34/2019 introduce un nuovo comma 185-bis, L. 144/2018 condizionando l'applicazione della definizione agevolata ai carichi contributivi omessi a una preventiva delibera delle casse



previdenziali, soggetta ad approvazione ministeriale, da pubblicare sui siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019.

Tale delibera sarà comunicata dalla cassa previdenziale all'agente della riscossione sempre entro il 16 settembre 2019. Viene modificato di conseguenza anche il comma 192, L. 144/2018 introducendo l'obbligo di comunicazione al debitore che ha presentato istanza di definizione agevolata della presenza di delibera favorevole della cassa previdenziale.

LE NOVITA' DELLA "SABATINI" E IL NUOVO CONTRIBUTO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE SOCIETARIE

L'articolo 20, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha potenziato l'agevolazione denominata Sabatini istituita dal D.L. 69/2013: trattasi della misura messa a disposizione dal Mise con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale.

La fase di erogazione del contributo in conto impianti ha ottenuto migliorie per tutte le istanze che richiedono un finanziamento agevolato di importo inferiore a 100.000 euro: in precedenza era obbligatorio richiedere quote di erogazione annuali del contributo, mentre da oggi l'erogazione avverrà in unica soluzione, permettendo di ridurre il carico di lavoro amministrativo per le pmi e di fruire dell'erogazione sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento. Per le istanze di finanziamento agevolato di importo superiore a 100.000 euro restano in vigore le modalità già disciplinate dalla circolare n. 14036/2017.

È stato, inoltre, innalzato da 2 milioni a 4 milioni di euro l'importo dei finanziamenti complessivi concedibili a ciascuna pmi (l'importo minimo dell'investimento in beni strumentali nuovi agevolabile non può essere inferiore a 20.000 euro).

La guida alla compilazione della domanda di agevolazione aggiornata al 6 giugno 2019 ("Nuova Sabatini – v.4") è disponibile al *link*

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Guida_compilazione-domanda-di-agevolazione-giu19.pdf. Il contributo in conto impianti concedibile sarà pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale al 2,75% annuo (ovvero al 3,575% annuo per gli investimenti "Industria 4.0"). Il link per effettuare l'accesso alla piattaforma è https://benistrumentali.dqiai.gov.it/Imprese.

L'invio della domanda compilata deve avvenire esclusivamente via pec indirizzandola alle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni con i quali l'impresa successivamente prenderà contatto per definire le modalità del finanziamento. Tra i soggetti abilitati a rilasciare i finanziamenti agevolati sono da oggi inseriti anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106, D.Lgs. 385/1993, che statutariamente operano nei confronti delle pmi.

L'articolo 21, D.L. 34/2019 ha esteso la disciplina agevolativa alle micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento: ci deve essere un impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale da versare in più quote in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento. Per tali interventi sarà riconosciuto un contributo statale maggiorato rispetto a quello previsto per la Sabatini (al 5% per le micro e le piccole imprese e al 3,575% per le medie imprese).



Sarà emanato a breve un decreto regolamentare del Ministero dello sviluppo economico che definirà i requisiti e le condizioni di accesso al contributo statale, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti

NOVITÀ TRIBUTI LOCALI

Il decreto interviene su diverse disposizioni relative alle due imposte comunali principali, l'imposta municipale unica (Imu) e la tassa sui servizi indivisibili (Tasi); di seguito si evidenziano i principali interventi.

Dichiarazione Imu/Tasi – termine

L'articolo 3-ter, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) sposta il termine di presentazione della dichiarazione Imu (valida anche ai fini Tasi, come chiarito dalla circolare n. 2/DF/2015; per comunicare variazioni relative alla sola imposta dei servizi, occorrerà segnalare tale aspetto nel campo "annotazioni"); il termine, precedentemente fissato al 30 giugno dell'anno successivo quello in cui è intervenuta la modifica oggetto di comunicazione, ora viene posticipato al 31 dicembre.

Si deve comunque ricordare che le ipotesi in cui la dichiarazione deve esser presentata sono tutto sommato non frequentissime; in particolare, vi è esonero dall'obbligo dichiarativo nel caso in cui il contribuente compravenda l'immobile (in quanto tale informazione viene acquisita dal Comune tramite la comunicazione che il notaio presenta in relazione alla voltura dell'immobile).

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle sequenti situazioni:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
- fabbricati merce invenduti;
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricordano, in particolare, il caso dei beni in *leasing*, le compravendite o modifiche di valore di un'area edificabile, l'intervenuta esenzione sui fabbricati, l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc..

In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello Imu/Tasi.

Dichiarazione Imu/Tasi – agevolazioni

L'articolo 3-quater, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni Imu e Tasi relative alle seguenti agevolazioni:

- la riduzione al 50% della base imponibile degli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado (compreso il coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori, come previsto dalla scorsa Legge di Bilancio);
- riduzione del 25% dell'aliquota sugli immobili in locazione a canone concordato.



Esenzione Tasi fabbricati invenduti

L'articolo 7-bis, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) introduce l'esenzione dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) in relazione ai fabbricati invenduti delle imprese: tale esonero riguarda i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Si ricorda che attualmente i fabbricati in esame sono esenti da Imu, ma soggetti a Tasi con un'aliquota ridotta dell'1 per mille. I comuni possono azzerare o aumentare l'aliquota fino a un massimo del 2,5 per mille.

L'esenzione Tasi oggi introdotta non è però immediatamente operativa, in quanto risulterà applicabile solo a decorrere dal periodo d'imposta 2022.

Agevolazioni società agricole

L'articolo 16-ter, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) equipara, con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti (CD) al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell'imposta municipale propria.

Le agevolazioni previste per tali soggetti sono, nella sostanza, le seguenti 2:

- finzione di non edificabilità delle aree, secondo la quale i terreni posseduti e condotti da CD e IAP, benché
 qualificati come edificabili dagli strumenti urbanistici generali o attuativi approvati dal comune di ubicazione,
 devono considerarsi come non edificabili ai fini Imu e Tasi;
- i terreni agricoli sono esenti quando risultano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (per gli altri soggetti, l'esenzione si applica per i terreni agricoli ubicati nei comuni qualificati "montani").

SEMPLIFICATA LA PROCEDURA DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

L'articolo 35, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) ha introdotto diversi obblighi di pubblicità verso altrettanti soggetti.

In primis, l'articolo citato prevede che, a partire dall'esercizio finanziario 2018, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, le associazioni, Onlus e fondazioni e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998, pubblichino nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis, D.Lgs. 33/2013.

Le medesime informazioni di cui sopra devono essere fornite in nota integrativa anche dai soggetti di cui all'articolo 2195, cod. civ. (soggetti obbligati alla registrazione presso il Registro Imprese tenuto in CCIAA).



Soggetti obbligati

associazioni

associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale

associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale

Onlus e fondazioni e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri

soggetti iscritti nel Registro Imprese presso la CCIAA

Tipologia di obbligo

Rendere note le informazioni relative a:

- sovvenzioni
- sussidi
- vantaggi
- contributi o aiuti

in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle P.A.

Pubblicità

propri siti internet

analoghi portali digitali

Termine

30 giugno di ogni anno

Le piccole imprese

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis. cod. civ. e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Sanzioni

A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza di tali obblighi informativi comporta l'applicazione di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'inadempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le cooperative sociali devono pubblicare trimestralmente nei propri siti *internet* o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.



L'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

RIFORMA TERZO SETTORE: RINVIATO AL 30.06.2020 IL TERMINE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DI ODV, APS E ONLUS

Con l'inserimento di un nuovo comma 4-bis all'articolo 43 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), a opera della legge di conversione 58/2019, diviene ufficiale la proroga del termine previsto per l'adeguamento degli statuti da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle organizzazioni di volontariato (Odv) e delle associazioni di promozione sociale (Aps).

Si tratta, in particolare, della previsione contenuta nell'articolo 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017 (nuovo Codice del Terzo settore), che tuttora fissa a 24 mesi dall'entrata in vigore dello stesso codice (avvenuta il 3 agosto 2017) il termine entro il quale Onlus, Odv e Aps devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni per poter "traghettare" senza soluzione di continuità dagli attuali registri al registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Evitando in tal modo le delicate conseguenze, sia giuridiche che fiscali, legate al verificarsi di una causa di scioglimento dell'ente (tra queste, l'obbligo di devoluzione del patrimonio).

Con una espressa deroga alla previsione del novo codice, l'imminente scadenza del 3 agosto 2019 lascia, quindi, spazio ad un più ampio termine fissato al 30 giugno 2020.

Aspetto curioso della nuova previsione contenuta nel Decreto crescita è quello di prevedere il differimento anche per le "bande musicali", nonostante le stesse non vengano espressamente menzionate nella norma derogata (l'articolo 101, comma 2, CTS) e, quindi, non vi sia per esse alcun obbligo di adeguamento se non prima dell'effettiva iscrizione nel Runts.

Il citato comma 4-*bis*, infine, interviene anche per derogare al termine previsto dall'articolo 17, comma 3, D.Lgs. 112/2017 (scaduto lo scorso 20 gennaio 2019), fissando sempre al 30 giugno 2020 il termine ultimo per l'adeguamento degli statuti da parte delle imprese sociali.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. PAOLO SALA – DOTT. LUCA VIANELLI